

delitti commessi con violenza alla persona - misure cautelari-
richiesta di revoca o sostituzione proposta in udienza alla presenza
della persona offesa o del suo difensore - notificazione ex art. 299,
comma 3, cod. proc. pen. - obbligo - insussistenza. Corte di
Cassazione Sentenza n. 9872 ud. 08/11/2018 - deposito del 06/03/2019,
commento a cura dell'Avv. Marta Cigna.

Fatto. Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile l'appello
proposto da imputato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di
dimora con divieto di allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore
21,00 alle ore 7,00, in quanto l'istanza di modifica della misura non
era stata previamente notificata alla persona offesa, in violazione
dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen .

L'istanza di modifica della misura cautelare era stata avanza dal
difensore in udienza dinanzi al Tribunale monocratico che l'aveva
rigettata per altre ragioni di merito.

La difesa dell'imputato proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte
avverso l'ordinanza di inammissibilità sostenendo che l'istanza di
modifica della misura era stata presentata in udienza alla presenza
delle persone offese e del loro difensore, il quale si era anche
espressemente opposto all'accoglimento della richiesta, come aveva
dato atto anche lo stesso Tribunale.

Decisione. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza emessa dal
Tribunale del riesame con rinvio al giudice a quo per nuovo esame
sostenendo che l'obbligo di notificare al difensore della persona
offesa l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare
stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 299 comma III c.p.p. per
procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla
persona, risulta essere adempiuto quando l'istanza venga avanzata in
udienza alla presenza della persona offesa o del suo difensore.